

COMUNE DI S. FILIPPO DEL MELA

Città metropolitana di Messina

Verbale n.23 del 22 Dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 09:00 a seguito di convocazione telefonica da parte del Presidente, si è riunito con urgenza ed in video conferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Filippo Del Mela, composto da:

- Dott. Sebastiano Orlando - Presidente;
- Dott. Giuseppe Ingolia - Componente;
- Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo - Componente.

Il Presidente informa i componenti, che il Collegio è stato convocato per esprimere parere sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2021, avente ad oggetto: “*“approvazione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune in ottemperanza all’art.20 del D.Lgs.nr.175/2016 (TUSP) -*

Il Collegio

Vista

- la proposta di deliberazione in oggetto, per l'espressione del parere in merito.

Visto

-l'elenco delle partecipazioni detenute dall'Ente con indicata quota di partecipazione, come meglio specificato nella tabella

Nr.	Ente	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZ. %
1	ATO ME 2 S.P.A.	02683040832	3,08
2	TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile S.p.A.	02129950834	6,67
3	SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile S.p.A.	03281470835	1,49
4	GAL TIRRENO – EOLIE	03431980832	1,99

	Società Consortile a responsabilità limitata		
5	ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA	97126260831	1,09

Dato atto

che , come evidenziato in proposta, che il Comune di San Filippo del Mela, come deciso dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 del 24/10/2017, “*non rientra più nell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali della società SO. GE. PA. T.*”

Visto

L'art.20 del D.Lgs.267/2000 che così recita: “*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

1. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

2. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

3. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle societa' o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della societa' o l'acquisto della partecipazione.*

4. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

5. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

6. *Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

7. *Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le societa' a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma".*

Visti

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 20.12.2021;

Visti

il D.Lgs.267/2000 e il D.Lgs.175/2016,

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del C.C. nr.45 del 20.12.2021.

Terminati i lavori, la seduta viene sciolta, previa lettura e sottoscrizione del presente in forma digitale

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Sebastiano Orlando

Dott. Giuseppe Ingoglia

Rag. Emanuele Lasagna Liuzzo

